



Sentenza n. 88/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Giudice

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Giudice (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24264** del registro di

Segreteria, promosso

da

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Calabria della Corte dei conti, con sede in Catanzaro Via

E. Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconti.it

- attore -

CONSORZIO di BONIFICA IONIO-CATANZARESE (c.f./p.iva:

97059050795), in persona del Commissario Liquidatore e legale

rappresentante p.t., con sede legale in Catanzaro (CZ) alla via C.

Gironda Veraldi, n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo

Carnovale, elettivamente domiciliato presso il suo studio in La-

mezia Terme (CZ) alla via Trento n. 3, giusta procura in calce

alla memoria costitutiva.

	FILIPPA PIETRO (c.f.: FLPPTR48H26D546D), nato a Pianopoli	
	(CZ) e residente in Catanzaro (CZ) alla via Mario Greco n. 161,	
	rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Spadafora, presso il	
	cui studio in Catanzaro (CZ) alla via XX Settembre n. 63, giusta	
	procura in calce alla memoria costitutiva.	
	TALARICO FLAVIO ALFREDO (c.f. TLRFVL55P10B790G), nato	
	a Carlopoli (CZ) il 10.09.1955 e ivi residente alla via Michele	
	Bianchi, I Trav., n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo	
	Carbone, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ca-	
	tanzaro (CZ) alla via Milano n. 15/bis, giusta procura in calce	
	alla memoria costitutiva.	
	Nella pubblica udienza del 16 dicembre 2025, udita la relazione	
	del giudice relatore, primo referendario Carlo Efisio Marrè Bru-	
	nenghi, uditi il pubblico ministero nella persona del viceprocu-	
	ratore generale dott. Giovanni Di Pietro, uditi l'avv. Giuseppe	
	Spadafora per Pietro Filippa, l'avv. Giacomo Carbone per Flavio	
	Alfredo Talarico, l'avv. Massimo Carnovale per il Consorzio di	
	bonifica.	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione depositato il 5 maggio 2025, la Pro-	
	cura regionale ha chiamato in giudizio il consorzio di bonifica	
	ionio-catanzarese in persona del commissario liquidatore e le-	
	gale rappresentante pro tempore (sig. Luigi David Cirifalco), il	
	sig. Pietro Filippa, quale RUP dal 2004 al 2015 del procedimento	
	volto alla realizzazione, da parte di detto ente, della diga del	
	2	

	Melito, e il sig. Flavio Alfredo Talarico, direttore generale del con-	
	sorzio dal 1998 al 2014 in merito ad una ipotesi di danno era-	
	riale di € 259.735.539,96 ovvero, in subordine, di €	
	102.602.269,39 somma realmente spesa, da ripartirsi nella mi-	
	sura del 70% a carico del consorzio di bonifica ionio-catanzarese	
	e del restante 30% a carico dei sig.ri Filippa Pietro e Talarico	
	Flavio Alfredo, da porsi in favore del Ministero delle infrastrut-	
	ture e dei trasporti (MIT) e della regione Calabria quali ammini-	
	strazioni danneggiate.	
	L'atto introduttivo ricostruisce a posteriori una vicenda com-	
	plessa che ha avuto origine negli anni '80 del secolo scorso, al-	
	lorché con deliberazione n. 498/PI del 02.12.1982, la Cassa per	
	il Mezzogiorno approvava il progetto per la costruzione della diga	
	sul fiume Melito (Gimigliano) affidando in concessione l'esecu-	
	zione dell'opera al consorzio di Bonifica Alli-Punta di Copanello	
	(oggi ionio-catanzarese). Successivamente, con deliberazione n.	
	571 del 29.01.1988 del Comitato di gestione dell'Agenzia per la	
	promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e disposizione n. 116	
	del 17.06.1988 del direttore generale, veniva aggiornato il qua-	
	dro economico a Lire 502.918.133.969 (pari ad €	
	259.735.539,97). Il rapporto era poi formalizzato con l'atto di	
	trasferimento rep. n. 125 del 27.10.1988 tra l'Agenzia ed il con-	
	sorzio, con attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di soggetto	
	attuatore.	
	3	

	All'esito di licitazione privata (26.07.1990), l'appalto era aggiudicato alla società Italstrade S.p.A. per Lire 188.691.048.000	
	(circa € 97,45 milioni). I lavori, consegnati il 07.02.1991, vennero tuttavia sospesi nel 1993 per una vertenza con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e con il Ministero dei Lavori Pubblici in ordine all'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale dell'opera, oltre che per la controversia con l'impresa appaltatrice. Il contenzioso con i Ministeri si è concluso nel 2001, dopo di che all'originaria affidataria è subentrata, giusto atto transattivo del 21.07.2003, l'impresa Astaldi Spa, con ripresa dei lavori in data 11.09.2003, adeguamento prezzi del 52% e nuovo importo contrattuale di € 169.555.235,30. Nel corso dei lavori, a seguito dell'iscrizione, da parte di Astaldi Spa, di numerose riserve con richiesta di adeguamenti progettuali ed economici, il Consorzio, ritenendole infondate, agiva per la risoluzione contrattuale in danno dell'impresa che, a sua volta, giovandosi della clausola compromissoria in atti, promuoveva il procedimento arbitrale che si concludeva con un lodo di condanna al pagamento, da parte del Consorzio, di € 35.000.000,00 oltre interessi, decisione che era confermata nei successivi gradi di giudizio.	
	La citazione prosegue rappresentando che, nelle more del contenzioso con Astaldi Spa, il consorzio aveva affidato alla società Safab S.r.l. (poi Safab S.p.A.) i lavori di somma urgenza per evitare l'ammaloramento delle opere già eseguite (rivestimento	
	4	

	gallerie, vasca di dissipazione, ecc.) e che, tuttavia, a seguito di	
	informativa antimafia della Prefettura di Roma del 23.11.2010,	
	ha dovuto sospendere i pagamenti e, con deliberazione n. 37	
	dell'11.04.2011, disposto la cessazione del rapporto anche con	
	la Safab S.r.l., da cui originava un nuovo contenzioso con con-	
	danna definitiva del Consorzio al pagamento di ulteriori dieci	
	milioni di euro circa. Infine, con provvedimento prot. n. 22250	
	del 02.09.2011, il Provveditorato interregionale alle OO.PP. Si-	
	cilia-Calabria sospendeva l'erogazione del finanziamento, ri-	
	chiamando la necessità di adeguare il progetto alle nuove pre-	
	scrizioni in materia di sicurezza delle dighe.	
	Da questo momento, deduce l'attore, si susseguono anni di in-	
	terlocuzioni tecniche e politiche fra il Consorzio, il Ministero,	
	l'Autorità di vigilanza e la regione Calabria, che esitano il	
	31.12.2019 nel decreto n. 32214 con cui il Provveditore interre-	
	gionale dispone la revoca del finanziamento di € 259.735.539,96	
	e il recupero della somma complessivamente erogata in acconto	
	(€ 102.602.269,39, compresi gli interessi). Di qui il danno con-	
	testato che, secondo la ricostruzione attorea, consisterebbe:	
	- nella revoca del finanziamento per la realizzazione della	
	diga sul fiume Melito (opera oggi ritenuta "non più realizzabile");	
	- nella perdita dell'anticipo effettivamente erogato, pari a €	
	102.602.269,39;	
	- nella cattiva gestione amministrativa e tecnica dell'inter-	
	vento e nella lacunosità della rendicontazione, ritenuta di per sé	
	5	

	indice di colpa grave e giustificativa della revoca del finanziamento.	
	2. Il consorzio si è costituito in persona del commissario liquidatore l.r.p.t., dott. Luigi David Cirifalco, col patrocinio dell'avv. Massimiliano Carnovale, eccependo, in via preliminare, la prescrizione. Secondo la difesa, il <i>dies a quo</i> della prescrizione dovrebbe essere individuato, non già nella data del 31.12.2019 coincidente con la revoca del finanziamento, ma in un tempo anteriore al quinquennio in cui si sarebbero consumati i danni, ossia le somme corrisposte in adempimento di lodi, sentenze e decreti ingiuntivi, le somme impiegate per gli espropri, le somme erogate <i>ex ante</i> dal MIT e le somme che la Procura ha ritenuto inutilmente spese per mancanza di rendicontazione.	
	Nel merito, la difesa del Consorzio ha dedotto l'infondatezza dell'azione, avendo la Procura contestato l'inottemperanza del Consorzio alle indicazioni tecniche provenienti dal MIT e dall'Autorità di vigilanza, senza tener conto del carattere non univoco delle prescrizioni tecniche e del ruolo dei progettisti, della direzione lavori e della Direzione dighe. Inoltre, sempre secondo la difesa, se il Consorzio fosse stato colpevolmente inerte dal 2011 (quando viene sospeso il finanziamento), non si comprende né perché la prescrizione debba decorrere dal 2019 (ossia dalla revoca) né perché fino al 2019 il MIT abbia mantenuto aperto il dialogo con il Consorzio. La contestazione della cattiva gestione dei rapporti contrattuali con il gruppo Astaldi che	
	6	

	avrebbe generato ulteriore danno all'erario, secondo la difesa,	
	non tiene conto del fatto che la transazione del 2003 fu la scelta	
	fisiologica naturale in un contesto caratterizzato dai vari con-	
	tenziosi e dal mutato quadro normativo e i trentacinque milioni	
	di euro oggetto del lodo sarebbero, perciò, da considerare non	
	quale sperpero di denaro pubblico, ma come scelta discrezio-	
	nale, tecnica ed economica dell'ente. Infine, non vi sarebbe al-	
	cun nesso causale con la revoca del finanziamento nel 2019, dal	
	momento che il lodo Astaldi attiene a un contenzioso assai pre-	
	cedente. Lo stesso, secondo la difesa, per quanto concerne la	
	contestazione di una cattiva gestione della vicenda Safab, lad-	
	dove il Consorzio ha agito nel rispetto del provvedimento prefet-	
	tizio antimafia. Con ulteriore argomentazione, infine, viene con-	
	testato l'elemento subiettivo della colpa grave nella rendiconta-	
	zione delle spese, collegandola alla revoca del finanziamento,	
	laddove parrebbe evidente che la revoca sia stata la conse-	
	guenza di molteplici fattori, tra cui il mutato quadro tecnico.	
	Indi ha concluso chiedendo in via preliminare l'accoglimento	
	dell'eccezione di prescrizione e nel merito il rigetto per infonda-	
	tezza della domanda, in subordine la riduzione dell'addebito, la	
	riformulazione della quantificazione del danno per il concorso di	
	altri soggetti non convenuti e, in via istruttoria, una CTU conta-	
	bile per la determinazione delle somme in contestazione.	
	3. Il RUP dei lavori, ing. Pietro Filippa, si è costituito con il	
	ministero dell'avv. Giuseppe Spadafora eccependo in via	
	7	

	pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in	
	quanto l'ing. Filippa non è mai stato un dipendente del consor-	
	zio né ha mai avuto incarichi di amministrazione con l'ente, li-	
	mitandosi a ricoprire le funzioni di RUP tra il 2004 e il 2015	
	quale professionista esterno incaricato. In via preliminare di me-	
	rito, ha altresì eccepito la prescrizione, sul presupposto che il	
	<i>dies a quo</i> sarebbe necessariamente antecedente alla revoca del	
	finanziamento del 2019, e dovrebbe più correttamente farsi ri-	
	salire al 27 aprile 2013, allorché, dopo una serie di proroghe,	
	viene meno l'efficacia del trasferimento della titolarità dell'ese-	
	cuzione dell'opera in capo al Consorzio (giusto quanto prescritto	
	nel d.p. n. 9231/2010 connesso con l'atto di trasferimento n.	
	125 del 27.10.1998), in quanto è da tale momento in avanti che	
	alcuna erogazione in favore dell'ente poteva più essere configu-	
	rata. Nel merito, ha contestato l'infondatezza della domanda	
	laddove, secondo la Procura, il Filippa avrebbe con colpa grave	
	adottato atti errati, incompleti e inidonei, avrebbe omesso atti	
	dovuti (come l'integrazione per le evidenti carenze progettuali	
	del progetto iniziale in materia di sicurezza), avrebbe dato corso	
	a spese inutili, non avrebbe infine rendicontato nel le forme di	
	rito le spese effettuate. Invece, secondo la difesa, il RUP, essendo	
	stato nominato nel 2004, non poteva aver curato la progetta-	
	zione eseguita prima della sua nomina e giudicata errata, in-	
	completa ed inidonea, non aveva il compito di integrare le ca-	
	renze del progetto iniziale in materia di sicurezza, rilevando che,	
	8	

	medio tempore, il Consorzio aveva disposto la rinnovazione del	
	progetto, risultato tuttavia non idoneo per carenze e inadempienze del progettista. Non aveva inoltre, come RUP, alcun po-	
	tere di spesa, ma unicamente il potere di accertare la riconducibilità delle spese dedotte dall'impresa alla esecuzione dei la-	
	vori, senza poter opinare sulla loro opportunità e utilità, né	
	aveva potere di rendicontazione. Indi ha concluso perché la	
	Corte dichiarare, in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione, in	
	via preliminare la prescrizione del credito e, nel merito, il rigetto	
	per infondatezza della domanda.	
	4. Il direttore generale del consorzio, dott. Alfredo Flavio	
	Talarico , si è costituito col ministero dell'avv. Giacomo Car-	
	bone, eccependo anch'egli, pregiudizialmente e preliminar-	
	mente, la giurisdizione della Corte dei conti e la prescrizione.	
	Quanto alla giurisdizione, rilevando che il direttore generale era	
	un dipendente del Consorzio in virtù di un contratto di natura	
	privatistica, e dunque non legato da rapporto di servizio, né era	
	rappresentante legale dell'ente né aveva poteri di firma. Quanto	
	alla prescrizione, anche per la difesa del direttore generale, la	
	prescrizione dovrebbe decorrere, non dal provvedimento di re-	
	voca, ma dal 27 aprile 2013, quando viene meno l'efficacia	
	dell'atto di trasferimento n. 125 del 27.10.1988 dell'opera in	
	capo al Consorzio. Nel merito, ha contestato l'infondatezza della	
	domanda sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.	
	2. All'udienza del 16 dicembre 2025, il pubblico ministero e	
	9	

	i procuratori delle parti presenti hanno discusso la causa. Indi,	
	all’esito, la stessa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Merita anzitutto di essere deliberata la <i>quaestio jurisdictionis</i>	
	sollevata dai convenuti Filippa e Talarico, il primo adducendo di	
	non essere mai stato un dipendente del consorzio, ma un pro-	
	fessionista esterno incaricato con funzioni di RUP dal 2004 al	
	2015; il secondo adducendo d’essere stato legato al consorzio da	
	un contratto di natura privatistica foriero al più di responsabi-	
	lità contrattuale.	
	Entrambe le argomentazioni sono infondate.	
	Ciò che conta e rileva è piuttosto la relazione di servizio, anche	
	occasionale o di fatto, che legando il soggetto con l’amministra-	
	zione rende il medesimo compartecipe dell’azione amministra-	
	tiva, determinando con ciò la sua responsabilità erariale sì da	
	collocarlo, infine, entro il perimetro della giurisdizione contabile.	
	Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.	
	Un., 18 giugno 2019, n. 16336; Cass., Sez. Un., 30 agosto 2019,	
	n. 21871; Cass. Sez. Un., 16 luglio 2020, n. 15195; Cass. Sez.	
	Un., 2 febbraio 2022, n. 3100) -, “in tema di azione di respon-	
	sabilità per danno erariale, sussiste il rapporto di servizio, co-	
	stituyente il presupposto per l’attribuzione della controversia alla	
	giurisdizione della Corte dei conti, allorché un ente (ovvero un	
	soggetto, ndr) privato esterno all’amministrazione venga incari-	
	cato di svolgere, nell’interesse e con le risorse di quest’ultima,	
	10	

	un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal	
	modo nell'apparato organizzativo della P.A., mentre è irrilevante	
	il titolo in base al quale la gestione è svolta" (Cass. Sez. Un.,	
	ordinanza n. 15386 del 2021).	
	Orbene, calando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie	
	oggetto del giudizio, il Filippa, RUP del procedimento ammini-	
	strativo dal 2004 al 2015 volto alla costruzione della diga del	
	Melito, e il Talarico, direttore generale del consorzio nel periodo	
	di riferimento, sono stati - giusta la particolare e qualificata re-	
	lazione di servizio con l'ente consortile anch'esso convenuto - <i>ex</i>	
	<i>se</i> intranei al suo apparato, inserendosi <i>ipso facto</i> nel procedi-	
	mento amministrativo finalizzato alla promozione e alla tutela	
	di interessi pubblici e, per tale via, attratti alla giurisdizione con-	
	tabile, senza che possano venire in rilievo gli altri elementi de-	
	dotti nelle rispettive memorie (l'essere un professionista esterno	
	incaricato il Filippa e l'aver stipulato un contratto di natura pri-	
	vatistica il Talarico) e che si appalesano come ultranei rispetto	
	alla causa azionata dall'attore con la domanda introduttiva del	
	giudizio.	
	2. Sempre in via preliminare deve essere esaminata l'ecce-	
	zione di prescrizione sollevata da tutti i convenuti i quali, con	
	diverse argomentazioni, hanno contrastato l'assunto attoreo se-	
	condo cui la decorrenza del quinquennio prescrizioneale an-	
	drebbe individuato nel decreto n. 32214 del 31.12.2019 con cui	
	il Provveditore interregionale presso il MIT ha disposto la revoca	
	11	

	del finanziamento di € 259.735.539,96 e il recupero della	
	somma complessivamente erogata in acconto (€	
	102.602.269,39, compresi gli interessi) oggetto della domanda.	
	L'eccezione è fondata.	
	Merita anzitutto essere precisato che la tesi attorea, secondo cui	
	in fattispecie consimili il tempo prescrizioneale inizia a decorrere	
	dal provvedimento di revoca quale momento di esteriorizzazione	
	del danno, in tal guisa conosciuto dall'amministrazione, non	
	trova il conforto, sul punto, della prevalente giurisprudenza con-	
	tabile (cfr., <i>ex multis</i> , Corte dei conti, Sezione I centrale, n	
	74/2025), dal momento che, se così fosse, ossia se il tempo ne-	
	cessario a prescrivere il credito erariale nelle procedure ad evi-	
	denza pubblica decorresse dal provvedimento di revoca dell'am-	
	ministrazione danneggiata, si rimetterebbe la decorrenza della	
	prescrizione alla valutazione discrezionale dell'amministrazione,	
	in spregio alle ineludibili esigenze di certezza del diritto su atti	
	e fatti giuridici che l'ordinamento assicura con le norme di cui	
	agli articoli 2934 e ss. del codice civile.	
	La giurisprudenza richiamata dall'attore nell'atto introduttivo	
	(Corte dei conti, Sez. Lazio, n. 338 del 15 dicembre 2016) non si	
	attaglia alla fattispecie di giudizio, in quanto oggetto della di-	
	sputa nel giudizio richiamato dall'attore pubblico era l'obbligo	
	restitutorio di un finanziamento di matrice regionale alla luce di	
	diverse inadempienze da parte di un comune, e per esso di un	
	suo dipendente, con conseguente danno all'amministrazione di	
	12	

	appartenenza.	
	Diversamente nella fattispecie odierna, in cui il danno non at-	
	tiene all'inosservanza dell'obbligo restitutorio di un finanzia-	
	mento ricevuto, bensì alla responsabilità per danni da opera in-	
	compiuta che, nell'atto introduttivo, la procura ha qualificato	
	nei termini di danno permanente, così valorizzando la sostan-	
	ziale imprescrittibilità del credito.	
	In vero, anche tale qualificazione non persuade.	
	Quel che emerge dagli atti è che la diga del Melito non è stata	
	realizzata per una serie ininterrotta di problematiche proget-	
	tuali, di contenziosi continui e ripetuti con i diversi affidatari dei	
	lavori che si sono succeduti nel corso degli anni fino al menzio-	
	nato provvedimento di revoca del 31.12.2019.	
	Non si è dunque, ad avviso del Collegio, innanzi all'ipotesi di	
	scuola del danno permanente da opera realizzata ma abbandona-	
	tata (cfr. Corte dei conti, Sezione III centrale, n. 269/2024),	
	bensì a una diversa fattispecie in cui il danno si era consumato	
	ben prima del provvedimento di revoca del 2019 ed era non di	
	meno già conosciuto dall'amministrazione e dalla stessa pro-	
	cura contabile.	
	È lo stesso provvedimento amministrativo di revoca del	
	31.12.2019 che, richiamando tutti gli atti presupposti, induce a	
	tale conclusione.	
	Anzitutto, nelle <Premesse>, allorché viene richiamato l'atto di	
	trasferimento 27.10.1988 n. 125 con cui l'ex Agensud effettuò	
	13	

	appunto il trasferimento dell’opera di costruzione della diga del	
	Melito al consorzio e in particolare, quanto alla durata, il ri-	
	chiamo, sempre nelle Premesse, al provvedimento n. 9231 del	
	20.04.2010 con cui era fissato quale termine ultimo di efficacia	
	del trasferimento il 27.04.2013.	
	Il richiamo, poi, alla nota congiunta delle Direzioni Generali per	
	l’Edilizia Statale e per le Dighe (<<Appunto>>) del 15.11.2017 n.	
	25649, che dava atto, già allora, non soltanto della non fattibi-	
	lità della diga in continuità con la vecchia struttura incompleta,	
	e dunque l’impossibilità di adeguarla al mutato quadro fattuale,	
	ma anche dell’impossibilità di riattivare il procedimento ammi-	
	nistrativo per il completamento della vecchia struttura essendo	
	<i>medio tempore</i> mutato anche il quadro normativo di riferimento.	
	Secondariamente, nel <Considerato> del provvedimento <i>de quo</i> ,	
	ove l’amministrazione danneggiata rileva che “ <i>entro il suddetto</i>	
	<i>termine</i> (i.e.: dell’ultima proroga per la realizzazione della diga -	
	27 aprile 2013 – ndr.) <i>non solo non è stato raggiunto l’obiettivo</i>	
	<i>pattuito, ma è anche emersa la ingiustificabile gestione econo-</i>	
	<i>mica dell’intervento, per l’acclarato sviamento dei fondi acquisiti</i>	
	<i>in rapporto alle previsioni del quadro di spesa del programma co-</i>	
	<i>struttivo finanziato ed approvato”.</i>	
	Non v’è dubbio che il provvedimento di revoca rende ragione del	
	fatto – dirimente in punto di individuazione del <i>dies a quo</i> pre-	
	scrizionale – che alla data del 27 aprile 2013 il provveditorato	
	interregionale alle opere pubbliche Sicilia e Calabria presso il	
	14	

	MIT, ossia il danneggiato che ha finanziato la somma di €	
	102.602.269,39 oggi richiesta ai convenuti, avesse piena con-	
	tezza del danno, in termini di <i>deminutio patrimonii</i> , e di tutte le	
	condotte causalmente riconducibili ad esso.	
	Oltretutto, sempre dagli atti emerge che con comunicazione via	
	pec del 21 marzo 2019, il capo di gabinetto presso il MIT aveva	
	trasmesso alla Procura della Repubblica, e alla Procura regio-	
	nale della Corte dei conti, la nota (corredata degli allegati) n.	
	27329 del 30 ottobre 2018 del provveditorato con cui si dava	
	conto di tutte le criticità poi trasfuse nel provvedimento di re-	
	voca, sicché il suo contenuto non si limita alla mera rendicon-	
	tazione delle somme inutilmente spese, ma assume valenza ai	
	fini della conoscibilità del danno in capo allo stesso attore pub-	
	blico.	
	In particolare, tra gli allegati, vi è la nota prot. n. 0000339 del	
	18 aprile 2016 inviata al provveditore delle opere pubbliche dal	
	dirigente dell'Ufficio V dello stesso provveditorato, con cui te-	
	stualmente si ammette che “ <i>il progetto posto a base dell’Atto di</i>	
	<i>Trasferimento, pur con tutte le variazioni apportate in corso</i>	
	<i>d’opera dal Consorzio Trasferitario, attualmente, dopo 30 anni</i>	
	<i>dalla iniziale approvazione, non è più realizzabile, tenuto conto</i>	
	<i>delle ricadute connesse: alla effettiva situazione geotecnica dei</i>	
	<i>luoghi; alle criticità tecniche che hanno generato il rilevante con-</i>	
	<i>tenzioso con gli appaltatori... alle criticità gestionali da parte del</i>	
	<i>Consorzio”.</i>	
	15	

	Sicché, anche in questo caso, ad avviso del Collegio, si è innanzi	
	alla descrizione di condotte di <i>mala gestio</i> del finanziamento in	
	connessione causale diretta col danno azionato dalla procura	
	attrice.	
	Pertanto, sebbene nella citazione il pubblico ministero sostenga	
	la tesi che solo dal provvedimento di revoca del 31.12.2019 de-	
	corra il quinquennio prescrizioneale, il Collegio è di contrario av-	
	viso, non potendo non osservare che, a tutto voler concedere ma	
	coerentemente con quanto innanzi detto e cioè che nel caso di	
	specie non si versa in un caso di danno permanente, <i>il dies a</i>	
	<i>quo</i> non potrebbe comunque non decorrere dal momento in cui	
	la procura regionale era stata messa a conoscenza dei fatti, ov-	
	verosia nel mese di marzo 2019, in ogni caso ultroneo rispetto	
	alla notificazione dell’invito a dedurre ai convenuti nel mese di	
	novembre del 2024.	
	Tali conclusioni non sono scalfite, anzi sono accentuate, dalla	
	recente legge 7 gennaio 2026, n. 1, di modifica della legge n.	
	20/94 anche in tema di prescrizione.	
	La nuova norma (art. 1, comma 2), infatti, nell’affermare che il	
	diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive <in ogni	
	caso> entro cinque anni decorrenti dalla verificaione del fatto	
	dannoso, indipendentemente dal momento in cui l’amministra-	
	zione o la Corte dei conti ne hanno avuto conoscenza, colloca il	
	<i>dies a quo</i> in un momento certamente anteriore al provvedi-	
	mento di revoca e rafforza la responsabilità di coloro i quali, pur	
	16	

	dovendosi accorgere del fatto dannoso “verificatosi”, non lo	
	hanno colto e segnalato tempestivamente. Evenienza che, nella	
	fattispecie odierna, è certamente assorbita e di fatto prevenuta	
	dalla nota prot. n. 9231 del 20.04.2010 con cui il provveditorato	
	interregionale alle opere pubbliche presso il MIT individua nella	
	data del 27 aprile 2013, ovverosia alla scadenza dell’ultima pro-	
	roga per la realizzazione dei lavori originariamente affidati, il ter-	
	mine finale per la verificaione, o meno, della eventuale <i>deminu-</i>	
	<i>tio patrimonii</i> derivata della spesa inutilmente finanziata	
	dall’amministrazione pubblica.	
	Pertanto, è del tutto evidente che il provvedimento di revoca del	
	finanziamento del 2019 non è il <i>quid novi</i> a cui l’attore intende	
	ancorare l’inizio del termine prescrizioneale, assumendo invece	
	valenza meramente ricognitiva di un danno che si era già con-	
	sumato alla data del 27 aprile 2013, con la conseguenza che il	
	credito azionato è oggi irreparabilmente prescritto.	
	3. L’accoglimento dell’eccezione di prescrizione implica la	
	compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell’art. 31,	
	comma 3 c.g.c.	
	PQM	
	La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto	
	al n. 24264 del registro di Segreteria nei confronti del Consorzio	
	di bonifica ionio-catanzarese in persona del commissario liqui-	
	datore e legale rappresentante pro tempore, del sig. Pietro	
	17	

